ACCESSO AI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BONUS ECONOMICI E DEI NOMINATIVI DEI BENEFICIARI.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico "….." – …..

FATTO

Il 23 novembre 2018 ….., docente a tempo indeterminato presso l'istituto scolastico resistente, ha presentato istanza a quest'ultimo chiedendo di conoscere (in riferimento ai due anni scolastici precedenti) sia "… i criteri adottati da codesta amministrazione scolastica nel definire gli importi ai docenti beneficiari del *bonus* e la motivazione per la quale il sottoscritto non risulta incluso nei destinatari", sia "… i dati relativi ai nomi dei destinatari del *bonus* con le relative attività e gli importi del *bonus* per ogni voce". Lamentando che l'Amministrazione resistente non avesse in alcun modo risposto a quell'istanza, con ricorso presentato il 17 gennaio 2019 la ….. ha adìto questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 5 febbraio scorso l'Amministrazione resistente ha dedotto che i criteri per l'erogazione del *bonus* in questione erano stati pubblicati nel sito Internet della scuola stessa l'8 giugno 2017 e il 13 luglio 2018, rispettivamente per ciascuno dei due anni scolastici a cui era riferita l'istanza di accesso; e che nessuna norma imponeva un'analoga pubblicazione dei nominativi dei docenti assegnatari del *bonus* stesso, anche a tutela della *privacy* di tali beneficiari.

DIRITTO

Se dal punto di vista squisitamente letterale l'istanza presentata il 23 novembre 2018 risulta finalizzata a "… conoscere …" informazioni, tuttavia il comma 4 dell'art. 22 della legge n° 241/1990 preclude l'accesso alle "… informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo …". Nel caso di specie appare tuttavia ovvio, oltreché sostanzialmente riconosciuto dall'Amministrazione stessa nella memoria presentata a questa Commissione, che quelle informazioni si siano tradotte in uno o più provvedimenti aventi forma di documento amministrativo: necessariamente recante non soltanto i criteri di carattere generale adottati dall'Amministrazione resistente per l'assegnazione del *bonus* in argomento, ma anche i nominativi dei conseguenti beneficiari e le motivazioni circa la concreta rispondenza di quei criteri a ciascun beneficiario. Quindi, posto che la pubblicazione nel sito Internet della scuola stessa avrebbe riguardato esclusivamente i predetti criteri di carattere generale e non anche la loro specifica sussistenza riguardo all'uno o all'altro beneficiario (e, tanto meno, i nominativi di costoro), risulta evidente che soltanto l'accesso a questi ultimi dati può consentire all'odierna ricorrente di vagliare se ed in qual misura quei medesimi criteri, per un verso, potessero legittimare l'inclusione della ricorrente stessa tra quei beneficiari e, d'altro lato, fossero concretamente rinvenibili in capo ai beneficiari del *bonus* stesso. Né sussistono ragioni di *privacy*, atteso

che il procedimento che culmina con l'assegnazione di tale *bonus* appare rivestire natura concorsuale, notoriamente promanando da istanze presentate da ciascun interessato a quel fine.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle su esposte motivazioni.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).